

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Provincia di Pordenone  
**Comune di San Martino al Tagliamento**


**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**  
**variante n. 24**

*Variante di livello locale ai sensi della L.R. 21/2015*

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**  
**- RAPPORTO PRELIMINARE -**

*Piccole aree a livello locale*

art. 6 comma 3 e art.12 Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.  
art. 4 comma 2 Legge Regionale n.16/2008



**STUDIO TECNICO AURa**  
architetturaurbanisticarestauroearredo

Calle storta, 2  
33078 San Vito al Tagliamento - PN  
P. IVA 02819240306  
tel. 0434 834370  
email: tecnicoaurea@gmail.com

## 1. Premessa

La VAS è il processo di valutazione ambientale, previsto dalla Direttiva europea n. 2001/42/CE, che affianca un piano o un programma per considerarne i possibili effetti sull'ambiente, volto a supportarlo nell'assunzione delle scelte strategiche orientate ad uno sviluppo sostenibile.

Le valutazioni per la VAS assumono come criterio primario lo sviluppo sostenibile, ove uno dei presupposti della nozione di sostenibilità è l'integrazione della questione ambientale all'interno delle politiche settoriali e generali e dei relativi processi decisionali. L'integrazione del percorso di VAS nel processo di piano ha principalmente la finalità di portare a considerare in modo più sistematico gli obiettivi di sostenibilità ambientale all'interno della definizione del piano e in tale senso il grado di integrazione raggiunto rappresenta esso stesso una misura del successo degli scopi della VAS. Affinché la VAS possa realmente influenzare e intervenire sugli aspetti decisionali e sulle scelte è fondamentale che sia realizzata di pari passo con l'elaborazione del Piano, accompagnandone ed integrandone il processo di formazione ed il relativo percorso decisionale. Nel processo valutativo vengono considerati quindi i valori, le sensibilità e le criticità dell'ambiente, nonché le caratteristiche e le identità dei luoghi coinvolti dal piano.

La VAS individua e valuta i possibili effetti significativi sull'ambiente e definisce le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi potenzialmente indotti dall'attuazione del Piano.

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi con potenziali effetti significativi sull'ambiente. A livello nazionale la direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 successivamente modificato, dal D. Lgs. 04/2008 e dal D. Lgs. 128/2010.

La direttiva segue altri provvedimenti in materia ambientale come, tra gli altri, la Direttiva 85/337/CE relativa alla valutazione degli effetti di determinati progetti sull'ambiente (VIA), modificata dalla Direttiva 97/11/CE; la Direttiva "Habitat" e la Direttiva "Uccelli", che prevedono la valutazione ambientale di piani e progetti che presentino significativi impatti, anche cumulativi, sugli Habitat denominati Siti d' Importanza Comunitaria (SIC). In particolare con la Direttiva Habitat 92/42/CEE è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 2000": un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, di

interesse comunitario la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica con l'articolo 17 della Legge Regionale per la riforma dell'urbanistica n. 5 del 23 febbraio 2007, in particolare al comma 12 è previsto che il PSC è assoggettato alla procedura di VAS. Tuttavia nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici alla Legge Regionale, in attesa dello strumento urbanistico regionale, la valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, è stata normata per alcuni aspetti particolari, dall'articolo 4 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16, modificato ed integrato dalla L.R. 13/2009 che stabilisce:

1. *Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:*
  - a) *proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;*
  - b) *autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;*
  - c) *autorità competente: la Giunta comunale;*
2. *Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:*
  - a) *le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);*
  - b) *le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).*
3. *Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

Il presente Rapporto preliminare, predisposto ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica, costituisce l'elaborato ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS della variante al P.R.G.C. n. 24 del Comune di San Martino al Tagliamento.

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, introdotta con la direttiva europea 2001/42/CE e recepita a livello nazionale con il D. Lgs. 152/2006 modificato ed integrato dal D. Lgs. 4/2008, riguarda i programmi ed i piani che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Pertanto lo scopo del presente documento, redatto nel rispetto dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è quello di fornire ai soggetti competenti in materia ambientale le informazioni utili al fine di poter esprimere il proprio parere, necessario all'autorità competente (Giunta Comunale) per assumere il provvedimento finale di verifica in merito all'assoggettabilità della variante a Valutazione Ambientale Strategica.

## 2. Descrizione del contesto territoriale

Il Comune di San Martino al Tagliamento interessa dal punto di vista geografico, una porzione del territorio della Pianura friulana, che si pone lungo il fiume Tagliamento e poco a monte della fascia delle risorgive a confine tra la provincia di Udine e Pordenone.



Il territorio comunale si presenta a morfologia praticamente quasi livellata e piatta alla vista o solo con modesti, tenui, gradualis dislivelli.

È un territorio sostanzialmente uniforme ed indifferenziato, adibito a coltivi vari (seminativo); fanno eccezione solo alcune aree che sono prative e alberate.

L'ambiente è quello "agrario" e il paesaggio è ascrivibile nel complesso al tipo dei "campi aperti" caratterizzato da una suddivisione più o meno regolare del suolo dovuto alle pratiche agrarie e sottolineato dalla disposizione allineata di piantata di alberi, canali, piccoli fossi.

Le edificazioni si attestano lungo la viabilità principale le cui direttrici sono la SP 37 di collegamento con San Giorgio della Richinvelda e la SP 1, tracciato di collegamento tra la pedemontana pordenonese (la Val d'Arzino) e la pianura. Il comune di San Martino presenta tre nuclei storici che conservano le impostazioni urbanistico-edilizie dei borghi rurali friulani, Arzenutto, Postoncico, e San Martino, dove sono presenti singoli complessi edilizi di rilevante pregio.

Il territorio presenta anche elementi di particolare valenza ambientale, primo fra i quali, il Tagliamento che scorre e definisce il confine est del comune, caratterizzato da un ampio alveo, generalmente invaso dalle acque soltanto nei periodi di piena, infossato tra robuste arginature che diventano via via più imponenti scendendo verso valle. La copertura vegetale nell'area del

Tagliamento presenta vegetazione pioniera e alcuni lembi di prateria magra primitiva. Le aree un tempo occupate dal corso del fiume sono state oggetto di riordini fondiari che hanno organizzato i suoli in un'alternanza di vigne e prati sfruttando le superfici prative in area golenale.

La Roggia dei Molini attraversa longitudinalmente con direzione NE-SO il territorio del comune di Valvasone. Le acque attraversano il centro abitato e ad eccezione di alcuni interventi di regimazione in prossimità dell'edificato, la roggia ha mantenuto i caratteri di naturalità. Attraversato il centro urbano il corso d'acqua prosegue verso Valvasone prima e Casarsa della Delizia poi, a sud della quale prende il nome prima di Rio Lin e successivamente di Fiume Loncon, prima di immettersi nel Fiume Lemene.

### **3. Contenuti del Piano**

Il Comune di San Martino al Tagliamento è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con delibera del C.C. n°45 del 10.11.2000 (variante generale n°10), resa esecutiva con D.P.G.R. n°40/Pres. del 19.02.2001, pubblicata sul B.U.R. il 14.03.2001. Con Delibera del Consiglio Comunale n.12 del 22 aprile 2009 è stata adottata la variante n. 15 al PRGC di revisione dei vincoli esecutiva dal 13.05.2010 (B.U.R. 19 del 12.05.2010 pubblicazione delibera di Giunta Regionale di esecutività n. 812 del 29.04.2010).

La presente variante ha origine dalla necessità di effettuare la Ricognizione e la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio e da necessità operative che si sono manifestate durante la gestione del Piano stesso.

In sintesi la variante effettua le seguenti operazioni:

1. introdurre modifiche riferite ad ambiti all'interno dei quali l'Amministrazione intende realizzare opere pubbliche;
2. Introdurre modifiche riferite all'ambito dell'ex ferrovia Casarsa - Pinzano;
3. Trasformare una zona D3 in zona agricola;
4. modesto ampliamento di zona B.

#### **4. Caratteristiche del piano o programma**

(ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e punto 1 Allegato I del D. Lgs. 4/2008)

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

*4.1. in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.*

Il Piano Regolatore Generale Comunale è lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione Comunale opera al fine di disciplinare l'uso e l'assetto dell'intero territorio comunale. Il Piano recepisce le disposizioni di piani e programmi sovraordinati e costituisce il quadro operativo per gli strumenti da attuarsi e gli interventi da realizzarsi sul territorio. La variante in esame stabilisce un quadro di riferimento:

- per la nuova zona edificabile individuata;
- per le attrezzature collettive da realizzarsi nel territorio comunale;
- per la zona agricola.

*4.2. in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati*

La variante apporta modeste modifiche alla zonizzazione che non hanno incidenza su piani o programmi sovraordinati. Le modifiche apportate dalla presente variante non influenzano altri piani o programmi. La modifica relativa al percorso ciclabile sull'edime dell'ex ferrovia si configura come adeguamento alla programmazione regionale per la Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale.

*4.3. la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.*

La variante in oggetto costituisce correttivo tecnico alla zonizzazione che non ha particolari implicazioni sulle componenti ambientali e sociali del territorio in quanto gli aggiustamenti apportati non incidono sulla sostanza della norma e non definiscono sostanziali novità che potrebbero determinare rilevanti impatti sul sistema ambientale.

*4.4. problemi ambientali pertinenti al piano o al programma*

Le modifiche di variante non determinano problemi ambientali.

*4.5. la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad esempio piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)*

Esaminati i contenuti della variante e la tipologia delle modifiche a cui sono finalizzate le modifiche apportate risultano poco rilevanti ai fini dell'attuazione della normativa del settore ambientale.

## **5. Caratteristiche degli impatti**

(ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e punto 2 Allegato I del D. Lgs. 4/2008)

Gli effetti prodotti dalla presente variante sono limitati a interventi sul territorio già disciplinati dalla normativa di piano che non hanno rilevanti incidenze sul risultato complessivo finale.

Considerato che la variante non incrementa le aree edificabili se non per una piccola porzione di zona B e che le restanti modifiche non determinano incrementi del carico insediativo ma riguardano:

- aumento di zone non edificabili (zona agricola)
- individuazione di zone per attrezzature collettive

Si ritiene che la variante non determini impatti negativi sulle principali componenti ambientali (aria, acqua, suolo..). Si ritiene piuttosto che la riduzione di zone destinate all'edificabilità possa avere ricadute positive sul territorio in ragione della riduzione di consumo di suolo. Inoltre l'incremento di zone per attrezzature collettive ha effetti positivi sul benessere sociale in quanto si determina un incremento degli standard e pertanto un conseguente incremento qualitativo del sistema urbano.

### *5.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti*

La variante al PRGC prevede l'edificazione di edilizia residenziale in un'area inserita in un contesto già edificato e urbanizzato, pertanto emergono le seguenti valutazioni:

- le azioni previste hanno ricadute territorialmente circoscritte all'area di intervento;
- gli impatti negativi o parzialmente negativi sono relativi al consumo di suolo e all'aumento del consumo di risorse relativo ai nuovi insediamenti;
- l'intervento non interessa habitat naturalisticamente rilevanti e non danneggia specie animali o vegetali;

Pur tuttavia, considerata la modesta estensione delle aree oggetto di variante, si può affermare che gli interventi previsti non incidono in maniera significativa sul contesto ambientale e si può desumere che:



- Probabilità: vi è la certezza che vi siano degli impatti sul sistema ambientale, anche se di limitata entità;
- Durata: la durata degli impatti sul sistema ambientale si protrarrà per tutto il periodo di tempo entro il quale verranno realizzate e gestite le nuove strutture edilizie in progetto;
- Frequenza: la frequenza sarà costante nell'arco temporale;
- Reversibilità: una volta realizzato l'intervento i possibili impatti valutati assumeranno carattere di irreversibilità.

### *5.2 Carattere cumulativo degli effetti*

I principali impatti determinati dalla realizzazione delle nuove zone residenziali sono imputabili all'incremento dei consumi di acqua ed energia e di un aumento di produzione di rifiuti generati dall'insediamento di nuovi abitanti all'interno delle aree. Considerato che l'incremento porterà all'incremento di popolazione stimabile in un'unità familiare, mediamente costituita tra 3 componenti, si ritengono trascurabili gli effetti sulle componenti ambientali in particolare rispetto all'incremento del consumo di risorse (energia, acqua, produzione di rifiuti) rapportata alla popolazione complessiva comunale.

Si consideri inoltre che gli impatti negativi relativi al consumo di risorse (acqua ed energia) possono essere ampiamente ridotti utilizzando tecnologie di ottimizzazione dei consumi e di produzione di energia da fonti rinnovabili (pannelli solari termici e fotovoltaici). L'impatto negativo in merito alla produzione di rifiuti è mitigato dal sistema di raccolta differenziata attivo nel comune (percentuale di rifiuto riciclato 82,91% - dati Ambiente Servizi spa).

Si può altresì considerare che la natura degli effetti previsti dalla variante al PRGC e la loro già definita collocazione territoriale consente di sostenere che non è prevedibile si possano determinare effetti cumulativi degli stessi.

### *5.3 Natura transfrontaliera degli effetti*

Le modifiche apportate dalla variante si riferiscono ad ambiti di rilevanza locale o comunale pertanto si può affermare che gli effetti non hanno incidenze transfrontaliere.

### *5.3 Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad esempio in caso di incendi)*

Viste le modeste modifiche apportate e considerata la ridotta portata degli interventi che ne deriveranno non si ravvisano rischi per la salute umana, né per l'ambiente.

*5.4 Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessata)*

Per l'oggetto degli argomenti trattati non si ravvisano impatti tali da interessare aree esterne agli ambiti stessi di trasformazione. Le modifiche azionarie che possono avere impatti negativi sul contesto locale interessano modesti ampliamenti di zona edificabile. Complessivamente le zone edificabili (zone B2) in ampliamento hanno un'estensione di mq 2.387 che corrisponde al 0,011% del territorio comunale.

La variante al PRGC ammette la realizzazione di 1 abitazione e si ipotizza dunque l'insediamento di altrettanti nuclei familiari. Si stima pertanto che vi sia un incremento di popolazione di 3 abitanti, + 0,2% rispetto alla popolazione comunale (pop. Totale 1.468 al 01.01.2016).

*5.5 Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*

- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale*
- *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo*

Viste la modesta portata degli interventi non si ritiene che questi provochino il superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo (emissioni, inquinamenti..).

*5.6 impatti su paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Dalla cartografia allegata al presente elaborato si evince che le modifiche apportate dalla variante non hanno incidenze sugli ambiti di pregio ambientale riconosciuti a livello comunitario (SIC e ZPS) in quanto non vi sono siti all'interno del territorio comunale e i più prossimi si trovano a una considerevole distanza dal territorio comunale.

Le distanze delle aree tutelate sono:

SIC Magredi del Cellina 5,1 km (Ovest)

ZPS Magredi Pordenone 5,1 km (Ovest)

L'allegato grafico evidenzia altresì le aree tutelate a livello nazionale (Acque Pubbliche - D. Lgs. 42/2004) e regionale (Prati stabili - L.R. 9/2005). Parte della modifica relativa al sedime dell'ex ferrovia Casarsa - Pinzano ricade all'interno delle aree di tutela dei corsi d'acqua (fasce di rispetto di 150 m dall'argine). Per tali aree, oltre all'esame urbanistico generale richiesto e allegato alla variante (Valutazione degli aspetti paesaggistici), l'autorizzazione degli interventi dovrà essere accompagnata dall'autorizzazione paesaggistica che ne valuterà gli impatti e ne stabilirà le eventuali opere compensative e di mitigazione specifiche.

## 6. Conclusioni

Sulla base delle valutazioni esposte nei capitoli precedenti emergono le seguenti considerazioni:

- gli interventi ammessi con la presente variante non rientrano tra quelli elencati negli allegati II, III e IV del D. Lgs. 04/2008 (che sostituisce integralmente quanto disposto dalla parte II del D. Lgs. 152/2006 e relativi allegati) per i quali è obbligatoria la procedura di VAS;
- la variante è finalizzata ad apportare alcuni modesti correttivi tecnici;
- gli impatti sulle componenti ambientali sono trascurabili o mitigabili;
- non vi sono interferenze con la Rete dei siti Natura 2000.

Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene che la variante in esame non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

San Vito al Tagliamento,

**ALLEGATO GRAFICO n. 1**

*C.T.R. scala 1:50.000  
con individuazione Aree Naturali tutelate*

in rosso perimetro S.I.C.  
in giallo perimetro Z.P.S.  
in verde prati stabili L.R. 9/2005  
in blu acque pubbliche

in viola confine comunale